

Circolare n°502/C/2020: Festività cadenti nel mese di Novembre 2020.

26 Ottobre 2020

Si riepiloga il trattamento economico dovuto per la festività di Domenica 1° Novembre (Ognissanti) e per l'ex festività del 4 Novembre (Giorno dell'Unità Nazionale)

FESTIVITÀ DEL 1°NOVEMBRE (OGNISSANTI).

Si ricorda che la giornata di Domenica 1° Novembre (Ognissanti) 2020 è considerata festiva ai sensi dell'Art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, dell'Art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 per quanto concerne la legislazione statale.

Per la contrattazione collettiva di settore, la festività del 1° Novembre è contemplata agli **Artt. 17 e 61 del vigente C.C.N.L edile**. Per tale ricorrenza, pertanto, il trattamento economico previsto per i dipendenti delle imprese del nostro settore è il seguente:

OPERAI: compete il trattamento economico pari a n. 8 (otto) ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al *Totale 2* della Tabella Paga Operai e sulla percentuale relativa ai Riposi Annuì, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).

IMPIEGATI: compete il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile, decurtato dell'indennità di trasporto, in aggiunta alla normale retribuzione, poiché la presente festività cade di domenica.

FESTIVITÀ SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE (GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE).

Per quanto concerne la giornata dell'Unità Nazionale del 4 Novembre, la Legge 5 marzo 1977, n. 54, ha soppresso tale ricorrenza dal novero delle festività nazionali. Tuttavia il nostro CCNL edile ha riconosciuto per gli addetti del settore le seguenti regole:

OPERAI (art. 17 CCNL vigente): spetta il trattamento economico pari a otto ore, compresa per i capisquadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, ma senza la percentuale relativa ai Riposi Annuì e senza la maggiorazione del 18,50% a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (v. *Totale 2* della Tabella Paga Operai).

IMPIEGATI (art. 43 CCNL vigente): compete il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile, decurtato dell'indennità di trasporto, in aggiunta alla normale retribuzione.

FESTIVITÀ E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIEPILOGO.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose (come la ricorrenza di Ognissanti del 1° Novembre) comprese in periodi di sospensione dal lavoro le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione.

Per le festività nazionali (come è il caso del 4 Novembre, anche se soppressa) invece, il trattamento economico a carico delle imprese è dovuto per i lavoratori a orario ridotto o sospesi a zero ore settimanali se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore. Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per la festività, l'intervento della CIG dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività stessa. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare. Viceversa il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è a carico dell'impresa ma integrabile dalla Cassa per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e, quindi, non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

CONTRIBUZIONE E IRPEF

Si precisa, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

[42127-Circolare n 502_C_2020.pdf](#) [Apri](#)